



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Testamento pubblico: le caratteristiche

Autore: Marco Borriello | 02/02/2018



Le vostre ultime volontà davanti al notaio: le principali caratteristiche del testamento pubblico.

Vi angoscia la sorte del vostro patrimonio per quando non ci sarete più. Vorreste, quindi, fare testamento, ma non sapete se ricorrere al notaio (testamento

pubblico) o fare un semplice quanto efficace testamento privato. Ebbene, quest'ultimo, tecnicamente definito **testamento olografo**, si caratterizza per essere redatto direttamente ed esclusivamente dal proprio autore. In sostanza basta un semplice foglio bianco, una penna, nessuna cancellazione, data, firma e il gioco è fatto (ne abbiamo parlato più diffusamente nell'articolo [il testamento olografo non ha una scadenza](#)). Viceversa, con il **testamento pubblico**, diventa fondamentale il ruolo del notaio, la cui presenza ed il cui ruolo di ufficiale pubblico garantiscono, almeno in linea di principio, autenticità e veridicità al vostro testamento. Ma quali sono le **caratteristiche** essenziali del testamento pubblico? Scopriamole insieme in questa pubblicazione.

Testamento pubblico: la preparazione.

Se nel **testamento olografo**, le vostre ultime volontà non devono essere raccontate a nessuno, ma semplicemente scritte a mano nel foglio in vostro possesso, nel **testamento pubblico**, invece, una caratteristica essenziale è la dichiarazione orale davanti al notaio: in altri termini, dovrete dettare all'ufficiale pubblico quale dovrà essere la destinazione dei beni costituenti il vostro **patrimonio**. Detto ciò, nulla vieta al notaio di predisporre la cosiddetta scheda testamentaria. In altre parole, potrebbe risultare necessario o semplicemente più comodo arrivare all'appuntamento per il testamento pubblico con le idee già chiare. Il notaio, quindi, potrebbe aver già raccolto le vostre disposizioni, magari in un precedente incontro: questa procedura è valida o il testamento pubblico è così nullo? La Cassazione ha recentemente detto che questo modo di operare è assolutamente legittimo. Nulla vieta al notaio di predisporre la **scheda testamentaria**: l'importante è che prima di darne lettura, il **testatore** (cioè la persona che fa testamento) esprima le sue volontà al pubblico ufficiale, in sostanza confermando il contenuto della scheda testamentaria (evidentemente predisposta, solo per esigenze pratiche). Per la precisione, la Cassazione afferma che *...ai fini della validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testimoni...*

Testamento pubblico: i testimoni

Se per fare un **testamento** privato (olografo) potete stare tranquillamente da soli, ben concentrati su quanto scrivete ed attenti a non fare errori o cancellazioni, per la validità di un **testamento pubblico** è invece necessaria la presenza dei testimoni. Questi dovranno assistere alle dichiarazioni di volontà del testatore, alla lettura del notaio del testamento così raccolto e sottoscrivere l'atto. Tuttavia, non dovete preoccuparvi se non avete chi vi possa accompagnare dal **notaio** o se, per esigenze di privacy, non volete che qualcuno di vostra conoscenza possa assistere a questa operazione. I **testimoni** potranno essere anche due impiegati del notaio prescelto (anzi di regola è sempre così).

Testamento pubblico: l'identificazione dei beni

Quando dettate le vostre ultime volontà al **notaio**, precisando i beni che volete destinare e i beneficiari degli stessi, non è necessario dettare anche i **dati catastali** degli eventuali beni immobili presenti. La mancanza di queste indicazioni, infatti, non determina la nullità del **testamento pubblico**. È la stessa Cassazione del 2017, riportata in nota [1] che chiarisce questo punto. Per la precisione essa afferma che *...il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni...*

Note

[1] Cass. civ. sent. n. 2742/1975 - 1649/2017.